

Domenica, 30 Agosto 2015 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) [Esci](#)



I M M I G R A


- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 16221 del 31 luglio 2015 Corte di Cassazione

Matrimonio simulato tra cittadino italiano e straniera al solo fine di ottenere il permesso di soggiorno - ripensamento per annullare il matrimonio da parte della straniera avvenuto troppo tardi secondo il nostro ordinamento, oltre il termine massimo di dodici mesi dalla celebrazione

Like 2,435 people like this. Be the first of your friends.



CORTE DICASSAZIONE sez. I Civile

Svolgimento del processo

1 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarata improponibile, in quanto avanzata oltre il termine previsto dall'art. 123 c.c., la domanda di declaratoria di simulazione del matrimonio avanzata da ***** nei confronti di *****,(fondata sulla deduzione dell'assenza di convivenza e di altri rapporti, per essersi addivenuti alla formazione del vincolo al solo scopo di far ottenere all'attrice il permesso di soggiorno in Italia.

1.1 - La corte territoriale, rimarcata la natura inderogabile del termine previsto dall'art. 123 c.c., posto a tutela dell'esigenza di dare certezza al regime degli status civili, ha altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte, ritenendo che la scelta del legislatore di apporre un termine alla proposizione dell'azione di simulazione non configgesse con alcun precetto costituzionale e che la situazione di fatto prospettata, inerente alla nascita di una figlia concepita con il padre del ***** , potesse trovare tutela nella ormai acquisita equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio a quelli legittimi, avendo nella specie il Tribunale per i minorenni autorizzato il riconoscimento della figlia nata dalla predetta unione.

1.2 - E' stato considerato infondato anche il profilo inerente all'omessa qualificazione della domanda sulla base di mancanza del consenso, osservandosi che era stata formulata una specifica ed esclusiva richiesta in ordine alla simulazione del matrimonio.

1.3 - Per la cassazione di tale decisione la ***** propone ricorso, con unico e articolato motivo. La parte intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

2 - La ricorrente deduce "violazione ed erronea e carente motivazione in ordine al presupposto di cui all'art. 123 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 proc. civ.". Sostiene che la decadenza ravvisata dai giudici nel merito non troverebbe giustificazione nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, non vi sia stata convivenza: la preclusione sancita dall'art 123 cod. civ. non potrebbe fondarsi

unicamente sul decorso del tempo, bensì su un'esigenza di convalida di comportamenti tenuti dai coniugi pur nella consapevolezza di un consenso inizialmente viziato.

3 - Il motivo, che, pur evocando impropriamente vizi motivazionali, non configurabili in relazione a questioni di natura squisitamente giuridica non implicanti la ricostruzione della fattispecie sotto il profilo fattuale, è riconducibile, per come complessivamente prospettato, nel paradigma di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è infondato.

3.1 - Con l'introduzione ad opera dell'art. 18 della l. n. 151 del 1975 della norma contenuta nell'art. 123 cod. civ., il legislatore, intervenendo in una materia sulla quale, con particolare riferimento all'impugnabilità o meno, nel silenzio della legge, del matrimonio per simulazione, esistevano ampi contrasti in dottrina e in giurisprudenza, ha previsto che il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi "quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti".

3.2 - La norma richiamata, al secondo comma, prevede poi, evidentemente al fine di conciliare la prevista impugnazione per simulazione con l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici inerenti agli status, che "l'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima".

3.3 - Le doglianze della ricorrente, prescindendo dai rilievi circa le conseguenze di natura personale della pronuncia impugnata, non colgono nel segno, in quanto, richiamandosi per altro precedenti di questa Corte, in materia di delibazione di sentenze ecclesiastiche, non pertinenti, si afferma che non sarebbe stato valutato l'aspetto relativo alla mancata instaurazione di convivenza fra la ricorrente e A. G.. In tal modo non si considera che le ipotesi della convivenza e del decorso del termine annuale sono formulate in via alternativa, nel senso che la convivenza esclude assolutamente la proponibilità dell'azione, che, in ogni caso, come risulta essersi verificato nel caso in esame, non può essere esercitata dopo il decorso di un anno.

4 - Dovendosi ritenere che la norma contenuta nell'art. 123 cod. civ. sia stata correttamente applicata, con riferimento alla configurabilità della decadenza, dalla corte territoriale, deve ritenersi che i rilievi circa la sua legittimità costituzionale sono manifestamente infondati, nel senso che, quanto all'art. 2 Cost., non viene in considerazione, con riferimento alla possibilità di contrarre nuove nozze, "il diritto di formare una regolare famiglia", quanto la possibilità, di segno contrario, di rescindere un vincolo già realizzato.

5 - Non risultano, inoltre, sussistere irrazionali disparità di trattamento rispetto a casi analoghi, né ***** la denunciata violazione dell'art. 29 Cost. che, viceversa, sembra aver ispirato il legislatore nel prescrivere i limiti di cui al richiamato comma 2 dell'art. 123 cod. civ..

6 - Il ricorso, pertanto deve essere rigettato, senza alcun provvedimento in merito alle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte **rigetta** il ricorso.

Dispone che in caso di rilascio di copie del presente provvedimento siano omesse le generalità ed altri dati identificativi.

Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unifica-to, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

DEPOSITATA IBN CANCELLERIA
31 luglio 2015

Venerdì, 31 Luglio 2015

Vedere il Video

Guarda il tuo Video su Cell,
PC e Tablet. Tutti i tuoi
Video Qui!



News



[Fondo asilo migrazione e integrazione](#)

La Commissione europea ha dato il via libera ad una serie di iniziative per la gestione del fenomeno migratorio ...

[Leggi tutto »](#)

[Rete clandestina organizzerebbe matrimoni tra stranieri e italiani](#)

Secondo una inchiesta giornalistica Ansa sta prendendo piede nel nostro paese il business dei matrimoni combinati tra ...

[Leggi tutto »](#)

[Il fallimento di Frontex e delle politiche comunitarie sull'immigrazione](#)

I dati raccolti dall'OIM sottolineano che la rotta del canale di Sicilia è considerata la più pericolosa per i ...

[Leggi tutto »](#)

Flussi d'ingresso lavoratori non comunitari. Prorogato al 31 dicembre il termine per i non stagionali

Il termine per la presentazione delle istanze relative ai flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non...

[Leggi tutto »](#)

Lavoro e immigrati. Dati e idee per un modello di integrazione sociale

Le migrazioni non sono un fenomeno lineare tra il Paese di origine e il Paese di approdo, come troppo spesso le si ...

[Leggi tutto »](#)

No all'espulsione dello straniero solo perchè senza permesso di soggiorno

Due cittadine kosovare madre e figlia, hanno proposto ricorso davanti al giudice di pace di Mantova avverso i decreti di...

[Leggi tutto »](#)



Conto
demo gratis

NASDAQ100 ▲ 0.2511 F

Plus500

Servizio CFD
Il tuo capitale è
a rischio

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)